

Omessa dichiarazione IVA, attuata la nuova liquidazione dell'imposta

Con il provvedimento del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026, l'Agenzia delle entrate dà attuazione all'articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'articolo 1, comma 111, lettera a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in "Finanza & Fisco" n. 32-33/2025, pag. 1629).

Con il provvedimento in esame diventa operativa la nuova procedura che consente all'Agenzia delle entrate, in presenza di una dichiarazione annuale IVA omessa, di liquidare l'imposta dovuta anche mediante strumenti automatizzati, sulla base delle informazioni già acquisite attraverso i flussi fiscali disponibili.

La novità è rilevante perché introduce, in ambito IVA, un meccanismo di liquidazione "a monte" rispetto all'eventuale successiva attività accertativa. Il provvedimento precisa infatti che la liquidazione può essere effettuata senza pregiudizio dell'azione accertatrice, entro il termine previsto dall'articolo 57, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.

Il perimetro applicativo comprende non solo la dichiarazione annuale IVA non presentata, ma anche la dichiarazione presentata in modo sostanzialmente vuoto: il provvedimento considera infatti omessa anche la dichiarazione completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive, necessari per determinare il volume d'affari e liquidare l'imposta dovuta. È uno dei passaggi più delicati della nuova procedura, perché assimila alla mancata presentazione anche la dichiarazione formalmente trasmessa ma priva degli elementi essenziali per la liquidazione.

Le ultime risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate – Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026

ue risoluzioni su impatriati/ricercatori e su IVA delle prestazioni “para-sanitarie” (con effetti anche su fatturazione e STS).

Conversione in legge del D.L. Milleproroghe. Dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA (comma 3) per masse per cambio di regime fiscale

Nel testo che oggi approda all'esame dell'Aula della Camera previsto un dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA per masse. Non si dovrà più procedere analiticamente per singoli beni o servizi ma si potranno considerare tutti i beni o servizi non ancora ceduti e utilizzati appartenenti a una singola categoria.

L'articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi». A.C. 2753-A, inserito in sede referente alla Camera (A.C. 2753-A), stabilisce, se approvato in via definitiva, che l'abrogazione della disposizione sulla rettifica della detrazione IVA c.d. "per masse" decorre dal 1° gennaio 2027 (e non dal 13 dicembre 2025), facendo salvi i comportamenti antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe 2026 e, fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.

Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e Bonus mobili: aggiornate le Guide dell'Agenzia delle entrate con le novità 2026

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato l'aggiornamento della Guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" (edizione febbraio 2026), che fa seguito alla recente pubblicazione della Guida "Bonus mobili ed elettrodomestici" (edizione gennaio 2026).

Il pregevole intervento editoriale dell'Agenzia fornisce chiarimenti sulle ultime novità normative e, in particolare, la proroga al 2026 disposta dalla legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) delle detrazioni "rafforzate" già previste fino al 2025 dalla legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

Detrazione IVA: il Tribunale Ue “riapre” la questione della retro-imputazione e mette in crisi la prassi italiana post D.L. n. 50/2017

Con sentenza T-689/24 dell'11 febbraio 2026, il Tribunale UE ha stabilito l'articolo 167, l'articolo 168, lettera a), e l'articolo 178, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), nonché i principi di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola.

Con la sentenza il Tribunale dell'Unione europea interviene su un nodo centrale della detrazione IVA: il rapporto tra condizioni sostanziali del diritto e requisito formale della fattura, quando questa viene ricevuta nel periodo d'imposta successivo, ma prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di effettuazione/esigibilità.

L'effetto, per l'ordinamento IVA “nostrano” è di rilievo: la decisione contrasta la prassi consolidata dopo il D.L. n.

INTRA 2-bis: nuova soglia per la periodicità mensile (da invii del 25 febbraio 2026)

Con Determinazione direttoriale prot. n. 84415 del 3 febbraio 2026, adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istat, cambia la soglia che fa scattare l'obbligo di presentazione mensile degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni (modello INTRA 2-bis).

La nuova soglia

A partire dagli invii in scadenza entro il 25 febbraio 2026, i soggetti obbligati presentano l'INTRA 2-bis con riferimento a periodi mensili quando l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni risulta, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro.

In Gazzetta il nuovo Testo Unico IVA in vigore dal 2027

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 24 del 30 gennaio 2026,

il decreto legislativo del 19 gennaio 2026, n. 10, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»

Il decreto delegato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione 30 gennaio 2026: 31 gennaio 2026). Mentre, il Testo unico IVA si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027 (Art. 171 TU IVA). In coerenza con l'applicazione del nuovo TU, anche le abrogazioni ex art. 170 opereranno dalla medesima data del 1° gennaio 2027. Inoltre, nel citato articolo 170 Testo unico IVA previsto che «Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo».

Presentazione dei modelli di dichiarazione IVA 2026. Pronti i software di compilazione e controllo

Rilasciata la Versione 1.0.0 del 29/01/2026 del software IVA 2026 che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2026 e della dichiarazione modello IVA Base 2026 da presentare in via autonoma.

L'applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello IVA più adatto alle esigenze dell'utente e

predispone i relativi quadri per la compilazione.

Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l'apposita casella presente nel Frontespizio.

Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione

Nel Modello IVA 2026 (periodo d'imposta 2025) l'intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle evidenze dichiarative: si passa da una gestione "stratificata" (codici, richiami operativi e attestazioni specifiche) ad un impianto più essenziale, centrato su segnalazioni tramite caselle e sulla soppressione di presidi dichiarativi dedicati. Tale scelta è coerente, come anticipato, con il contesto giurisprudenziale unionale e nazionale che, a partire dalla CGUE C-341/22, ha valorizzato i principi di neutralità e proporzionalità, contrastando preclusioni automatiche del diritto alla detrazione IVA fondate unicamente su soglie quantitative e "test di operatività".

Dichiarazione IVA 2026. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2025 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2026 (con i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ) e il modello IVA BASE/2026 (frontespizio e quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT), con le relative istruzioni.

La Dichiarazione IVA 2026 (periodo d'imposta 2025) va presentata in via telematica dal 1° febbraio al 30 aprile 2026. È prevista la possibilità di anticipare l'invio entro febbraio per comunicare in dichiarazione i dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre tramite il quadro VP.

Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione va versato, se dovuto, entro il 16 marzo, con possibilità di rateizzazione mensile o differimento ai termini dei versamenti delle imposte sui redditi con le maggiorazioni previste. Le istruzioni riepilogano inoltre i principali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, tra cui alcune fattispecie di operazioni esenti e l'applicazione di specifici regimi agevolati.

Particolare attenzione è dedicata alla gestione del credito IVA 2025: il rigo VX5 consente di indicare l'importo da riportare o da utilizzare in compensazione in F24, con i

vincoli e gli adempimenti (tempi e, oltre determinate soglie, visto di conformità o alternative) richiamati dalle istruzioni. Infine, per i soggetti che applicano gli ISA e per coloro che aderiscono al CPB, sono previsti benefici premiali (esonero da visto/garanzia entro determinati limiti) da segnalare correttamente in dichiarazione. Le novità del modello IVA/2026 interessano anche alcuni quadri e prospetti (tra cui VA, VE, VJ, VX, VS e VW) e vengono riepilogate nelle istruzioni, insieme alle condizioni di utilizzo del modello semplificato IVA BASE/2026.

Nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero: le istruzioni dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13 del 16 dicembre 2025, fornisce il quadro interpretativo del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA introdotto dal D.Lgs. n. 180/2024 in attuazione delle direttive (UE) 2020/285 e 2022/542.

La circolare illustra condizioni di accesso e di permanenza nel regime per le piccole imprese che operano oltre confine, chiarendo in particolare:

il limite di 100.000 euro di volume d'affari annuo nell'UE e le soglie nazionali fissate dai singoli Stati (in Italia, 85.000 euro);

le regole per i soggetti stabiliti in Italia che intendono applicare la franchigia in altri Stati membri e per i soggetti

UE che scelgono la franchigia in Italia;
gli adempimenti telematici (comunicazione preventiva, numero identificativo "EX", comunicazioni trimestrali) e le ipotesi di decadenza dal regime.

Ampio spazio è dedicato al coordinamento con il regime forfetario, agli effetti del superamento delle soglie e ai controlli che l'A.F. potrà effettuare tramite gli strumenti di cooperazione amministrativa europea.

D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d'impresa. Testo in Gazzetta

In Gazzetta il D.Lgs. n. 186/2025 che proroga al 2036 per il regime di esclusione IVA per corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali

La proroga al 2036 evita l'assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

Anomalie nelle detrazioni

IVA: le lettere di compliance possono contenere degli errori. Non tengono conto di tutte le bollette doganali del 2022

Nei giorni scorsi, precisamente il 24 e il 25 novembre, sono state inviate delle lettere di compliance con le quali è stata segnalata ai destinatari una possibile incoerenza tra l'ammontare dell'IVA portato in detrazione e quello risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali.

Alcuni contribuenti hanno segnalato che nelle lettere ricevute non sono state riportate tutte le bollette doganali del 2022 e che questa mancanza giustificherebbe l'incoerenza circa la detrazione dell'IVA. Nello scusarci del disagio, che stiamo prontamente verificando con il partner tecnologico Sogei, invitiamo i contribuenti interessati a segnalarci questa circostanza secondo i canali ordinari e cioè utilizzando il canale telematico Civis. Ricordiamo che le lettere di compliance hanno il solo fine di consentire un dialogo effettivo tra contribuenti e amministrazione finanziaria e facilitare la correzione di errori prima che vengano effettuati i controlli.

(Così, avviso pubblicato nel sito dell'Agenzia dell'entrate <https://www.agenziaentrate.gov.it/> il 26 novembre 2026)

Proroga al 2036 delle norme sull'IVA per il Terzo Settore. Le dichiarazioni del Sottosegretario Mantovano

La proroga al 2036 delle norme sull'IVA per il Terzo Settore, approvata oggi (giovedì 20 novembre 2025), dal Consiglio dei ministri, è un risultato positivo e concreto. Il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati.

Questo rinvio assicura la necessaria continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale.

Si è raggiunta una soluzione che garantisce stabilità al Terzo Settore, preservando il suo ruolo essenziale nel tessuto sociale della Nazione.

Ristrutturazioni edilizie: online la nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate

È online la nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate sull'agevolazione per le ristrutturazioni edilizie. Il vademecum illustra nel dettaglio quali sono gli interventi

agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare. Il documento (aggiornamento ottobre 2025) offre capitoli dedicati a: detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, aliquota IVA agevolata, bonus 75 per cento barriere architettoniche, acquisto/costruzione di box pertinenziali, acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati, interessi passivi sui mutui per ristrutturare l'abitazione principale, oltre a norme e prassi di riferimento.

Restituzione dell'IVA non dovuta: l'Agenzia dell'entrate chiarisce termini, presupposti e limiti applicativi

L'Agenzia chiarisce l'applicazione dell'art. 30-ter, D.P.R. 633/1972 sulla restituzione dell'IVA indebitamente versata: termine biennale dal versamento o dal verificarsi del presupposto; legittimato è il cedente/prestatore, dopo aver restituito al cessionario l'IVA di rivalsa e dopo che il cessionario l'ha riversata all'Erario a seguito di accertamento definitivo. È escluso il rimborso in caso di frode.

Schema di D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d'impresa. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (Atto n. 295).

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad alcuni dei principi e criteri direttivi indicati negli articoli 1, comma 6, e degli artt. 3, 7 e 9 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), volti, in particolare, ad adeguare il diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea e a semplificare e razionalizzare i regimi agevolativi e la disciplina IVA previsti per gli enti del Terzo settore, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore di questi ultimi.

Lo schema composto di 11 articoli contiene:

interventi di coordinamento del Codice del Terzo settore con il TUIR e l'IVA; misure su passaggi di beni tra attività commerciali e non commerciali; semplificazioni per ODV/APS in regimi agevolati.

l'aggiornamento della disciplina fiscale delle riduzioni di debito e dei principali strumenti del CCII, in chiave di neutralità e coerenza sistematica.

l'allineamento del perimetro soggettivo e dei regimi fiscali agevolati con la riforma dello sport;

interventi di semplificazione IVA (rettifiche/detrazione) e coordinamento con il diritto UE, inclusi i servizi connessi agli scambi internazionali e gli obblighi informativi dei prestatori di servizi di pagamento.

Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all'esame delle commissioni parlamentari.

Reverse charge settore logistica. Rilasciato il software per la compilazione della comunicazione dell'opzione

Da oggi (30/07/2025) è possibile inviare i file contenenti la comunicazione dell'opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica. La Comunicazione deve essere utilizzata dal committente per comunicare all'Agenzia delle entrate, l'opzione esercitata unitamente al prestatore per il regime transitorio introdotto dall'articolo 1, comma 59, della legge n. 207 del 2024. La comunicazione deve essere inviata tramite i canali telematici dell'Agenzia

delle entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall'interessato o tramite un intermediario.

È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva, che sostituisce integralmente la precedente. In altri termini, è consentito correggere i dati di una comunicazione precedentemente trasmessa inviando una comunicazione correttiva.

La nuova trasmissione "correttiva" consente di correggere le informazioni errate, ma non di rettificare opzioni già esercitate e comunicate. (Cfr.par. 5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2025, prot. n. 309107/2025).

Il prestatore e il committente possono consultare i dati indicati nei rispettivi casseti fiscali . La consultazione può essere effettuata anche dall'intermediario delegato.

**Reverse charge settore
logistica. Approvato il
modello di comunicazione
dell'opzione per le
prestazioni di servizi rese
nei confronti di imprese che
svolgono attività di**

trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica

È stato approvato con provvedimento del 28 luglio 2025 il modello di comunicazione per l'opzione al regime IVA opzionale di reverse charge nel settore della logistica, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della legge n. 207/2024. La misura consente al committente di versare l'IVA in nome e per conto del prestatore, con responsabilità solidale. Disponibili istruzioni, durata triennale dell'opzione e nuovo codice tributo "6045" per i versamenti tramite F24

Ultima chiamata per la dichiarazione IVA 2025 tardiva: termine entro il 29 luglio

Scade domani, 29 luglio 2025, il termine per la presentazione tardiva della dichiarazione IVA 2025 (relativa al periodo d'imposta 2024), non trasmessa entro la scadenza ordinaria del 30 aprile.

In base all'art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente può ravvedersi entro 90 giorni, presentando la dichiarazione e versando una sanzione ridotta a 25 euro (pari a 1/10 del minimo edittale di 250 euro), tramite modello F24 con codice tributo 8911.

Riforma fiscale. In arrivo nuove disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e IVA | Testo Unico Registro: il Governo approva il definitivo

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 22 luglio 2025 su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un importante decreto legislativo che dà attuazione alla legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111). Il provvedimento introduce una serie di disposizioni che riguardano ambiti molto diversi tra loro: il Terzo settore, la crisi d'impresa, lo sport e l'imposta sul valore aggiunto. Contestualmente, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo un secondo decreto legislativo, sempre in attuazione della riforma fiscale, che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.

Cdm. Via libera preliminare

al decreto legislativo correttivo Omnibus della Riforma fiscale e al Nuovo Testo Unico sull'IVA

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 14 luglio, ha approvato in esame preliminare due importanti decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Studio condiviso tra professionisti non associati: l'IVA si applica al riaddebito delle spese

Con la risposta ad interpello n. 189 del 14 luglio 2025, forniti chiarimenti sul trattamento IVA di somme dovute a seguito di ordinanza di ingiunzione per il riaddebito dei costi comuni dello studio professionale, non costituito in associazione professionale

Nel documento di prassi, l'Agenzia delle entrate ha precisato che:

il riaddebito delle spese comuni tra professionisti, in assenza di una formale associazione professionale, “deve

essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA", in linea con quanto già chiarito nella circolare n. 58/E del 2001;

non è configurabile, nel caso concreto, un mandato senza rappresentanza, in quanto l'accordo tra i professionisti non è "riconducibile al contratto ... di cui all'articolo 1703 del codice civile",

gli interessi legali liquidati dal giudice, quando assumono "natura risarcitoria, a fronte del ritardo del pagamento delle spese comuni", non concorrono a formare la base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/1972.

l'IVA sulle spese processuali è dovuta dal cliente del difensore vittorioso, non dal soccombente, qualora il primo sia soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione.

**Supervisione del personale
dei servizi sociali:
l'esenzione IVA ex articolo
14, comma 10, legge n.
537/1993 non spetta in via
automatica; occorre che
l'attività affidata a terzi
sia concretamente qualificata**

e accreditata come corso di formazione destinato al personale dell'ente pubblico, con riconoscimento dei crediti formativi

L'interpello riguarda un ente pubblico che, nell'ambito di progetti PNRR destinati al rafforzamento dei servizi sociali e alla prevenzione del burn out degli operatori, intende affidare a un soggetto terzo il servizio di supervisione professionale degli assistenti sociali e di altre figure impiegate nei servizi territoriali. Il quesito è se i corrispettivi dovuti all'appaltatore possano beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993, norma che considera esenti i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.

L'Agenzia delle entrate ricostruisce in modo puntuale la propria prassi e ribadisce due principi. Da un lato, l'esenzione non richiede che il soggetto incaricato dell'esecuzione del corso abbia un particolare riconoscimento formale, purché il corso sia reso a favore del personale dell'ente pubblico e sia organizzato e gestito da un soggetto terzo nella sua interezza. Dall'altro lato, però, la disposizione agevolativa non si estende a qualsiasi prestazione di supporto o di consulenza collegata all'attività del personale pubblico: occorre che l'oggetto del contratto sia effettivamente riconducibile all'esecuzione di un corso di formazione.

Dichiarazione IVA 2025. Rilasciato il Software di compilazione | L'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione

Rilasciato dall'Agenzia delle entrate il software IVA 2025 (Versione software: 1.0.0 del 30/01/2025) che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2025 e della dichiarazione modello IVA Base 2025.

In base all'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 4, comma 4, lett. c), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225), la dichiarazione IVA, relativa all'anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025. Il citato D.P.R. 322 del 1998, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all'art. 3, comma 3 del medesimo D.P.R., abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene

unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Periodo di sperimentazione dei precompilati IVA. Esteso al 2025

Estesa al 2025 la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, dei prospetti riepilogativi, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) e della dichiarazione annuale IVA. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025.

In pratica, è stato prolungato il periodo sperimentale anche al 2025 al fine di verificare l'utilizzo del nuovo servizio di scarico massivo in cooperazione applicativa dei documenti precompilati da parte dei soggetti IVA e degli intermediari. Inoltre, provvedimento al punto 2, dispone che le funzionalità previste nell'area web per la visualizzazione, modifica e integrazione dei registri IVA mensili saranno attivabili anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 1.000, ma inferiore a 2.000. Nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 2.000, l'utente potrà solo scaricare i dati. Confermate, infine, le modalità di accesso all'applicativo web, le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell'Agenzia delle entrate, disciplinate con i precedenti provvedimenti del

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38/39 del 2024

In questo numero:

Speciale Modulistica 2025

- I modelli e le istruzioni IVA 2025
- Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate.

Il modello IVA /2025 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA (anno d'imposta 2024).

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

Il modello va presentato tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici

premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l'anno di imposta 2024, con le relative istruzioni, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Si può inviare il modello entro il 28 febbraio 2025, qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione IVA/2025 (Quadro VP) i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2024. A tal proposito le istruzioni 2025 ricordano che "il Quadro VP – liquidazioni periodiche IVA è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

**Passaggio al regime
forfetario. Gli adempimenti
in dichiarazione IVA 2025
legati alla rettifica della**

detrazione

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, sono stati approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l'anno di imposta 2024.

L'art. 19-bis2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che la detrazione dell'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi.

In particolare, prevede che

se «mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione» (comma 3);

ai fini della rettifica, «i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione» (comma 8);

le rettifiche delle detrazioni «sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie» (comma 9).

Ad esempio, per un bene ammortizzabile entrato in funzione nel 2021, il cui quinquennio scade nel 2025, è necessario restituire un quinto dell'IVA detratta (per gli immobili, la rettifica deve essere effettuata per decimi, tenendo conto non dell'entrata in funzione, ma della data di acquisto o

ultimazione del fabbricato).

Editoria libraria. Alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le “moderne tecnologie” si applica l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento

L’Agenzia delle Entrate con una risposta ad una istanza di consulenza giuridica, la n. 5 del 2 settembre 2024, ha confermato che nelle operazioni di composizione del libro sempre applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento di cui al numero 35) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate conclude che “adeguatamente valutata la ragionevolezza e l’opportunità di un’interpretazione evolutiva, si ritiene che alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le moderne tecnologie si applichi l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento”.